



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

(www.comune.albanella.sa.it)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL 10-12-2019

**Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO
2019**

SETTORE : SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

Registro Generale: N. 376

Registro Settore : N. 95

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione per la quale è stato assunto:

Impegno N. 139 del 10-12-2019;

dell'importo di euro 28.621,96 al Capitolo 2455 - Cod. Bilancio 01.11-1.01.01.02.999

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Albanella, li 10-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cammarano Maurizio

In data 10-12-2019 la presente determinazione viene trasmessa a:

- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio Segreteria
- Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cammarano Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albanella, li 10-12-2019

IL DIPENDENTE COMUNALE
F.to Carrano Piercarlo

Il Responsabile del Settore Amministrativo – Contabile

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “*le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa*”;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018.

VISTO il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 01/01/2016, conformemente al quale: “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente*”;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis*”;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 che recita “*(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

DATO ATTO che il Comune di Albanella:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2019 in data 29.04.2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

CONSIDERATO che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n.100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n.116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

PRESO ATTO che nell'anno 2017 sono state stanziati per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, €. 27.419,01 e che la stessa somma ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 è stata detratta dal fondo di cui allo stesso articolo;

EVIDENZIATO che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

DATO ATTO che le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesi erano a carico del bilancio dell'Ente;

RICORDATO che articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a *"0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10"* (alte professionalità);

EVIDENZIATO ALTRESÌ che l'ARAN con Parere RAL297 afferma che *"nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema."* e che il CCNL 31.7.2009 all'art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le *"modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità"*;

PRESO ATTO che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce *"l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"*;

RITENUTO CHE le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

EVIDENZIATO ALTRESÌ che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

DATO ATTO che nell'anno 2018 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;

TENUTO CONTO che nell'anno 2018 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

TENUTO CONTO che nell'anno 2018 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;

CONSIDERATO che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 17 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad Euro 1.414,40;

EVIDENZIATO che non è stato contrattato, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. u) del CCNL 21.5.2018, l'incremento delle risorse di cui all'art. 15 comma 5 con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 67 a valere sulle parti stabili dello stesso;

DATO ATTO che nell'anno 2018 l'importo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario non è stato variato e quindi uguale a quanto stanziato nell'anno 2016;

DATO ATTO CHE:

- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 35.000,00 comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data 07/04/2017 e del relativo regolamento, approvato in data 08.09.2017 con delibera di Giunta Comunale n. 104;
- incentivi per recupero evasione Imu-Tari ex art. 1 co. 1091 Legge 145 del 30.12.2018 da liquidare sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 21.11.2019, al netto degli oneri riflessi ed irap compresi nei fondi ad essi destinati;

DATO ATTO che la Giunta Comunale n. 94 del 15.10.2019 non ha autorizzato all'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare non sono state stanziate:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 quote entro l'importo massimo dell'1,2% del Monte Salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) risorse volte a finanziare il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione.

EVIDENZIATO che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2018 da riportare sul 2019 in quanto non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

CONSIDERATO che le somme stanziate negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziate tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

PRESO ATTO che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro 26.208,27;

DATO ATTO che l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede l'incremento e la riduzione del tetto del salario accessorio comprensivo delle indennità di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative qualora vi sia un aumento del personale dipendente rispetto a quello in servizio alla data del 31.12.2018;

DATO ATTO che la quantificazione definitiva del Fondo risorse decentrate, non rispetta il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, anche in relazione alle risorse destinate ai titolari di retribuzione di posizione e risultato, le quali sommate agli importi del Fondo risorse decentrate superano il corrispondente ammontare per il 2016, e pertanto è necessario ridurre le somme quantificate per un importo pari a € 3.811,47 al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

VISTI:

- i CCNL vigenti per il comparto Regioni – Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera della G.C. n. 105 del 14.11.2019, esecutiva, con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. che la presente determinazione viene adottata in quanto l'ente rispetta le norme sul tetto di spesa per il personale ed il vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale previsto dalla Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 all'art. 1 commi 819-830;
6. che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2019;
7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
8. di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali;

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2019 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Dott. Maurizio Cammarano

COMUNE DI ALBANELLA
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO	
RISORSE STABILI art. 67 comma 2	
Importo unico consolidato 2017	58.438,04
Incremento € 83,2 per dip. al 31/12/15 - art. 67 co. 2 lett. a	1.414,40
DIFFERENZIALE P.E.O. - art. 67 co. 2 lett. b	0,00
RIA e ad personam cessati 2017 - art. 67 co. 2 lett. c	0,00
Risorse acquisite per trasferimenti di personale - art. 67 co. 2 lett. e	0,00
Riduzione permanente lavoro straordinario - art. 67 co. 2 lett. g	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	59.852,44
RISORSE VARIABILI art. 67 comma 3	
Art. 67 comma 4 CCNL 21/5/2018 (max 1,2% m.s. 1997)	0,00
Art. 67 c. 5 lett. a) - conseguimento obiettivi PEG	0,00
Risparmi fondo anno precedente	0,00
Risparmi lavoro straordinario anno precedente	0,00
...	0,00
...	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00
<i>Eventuali decurtazioni per superamento limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017</i>	-€ 3.811,47
RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	
DLGS 50/2016 art. 113 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	35.000,00
INCENTIVI RECUPERO IMU e TARI	0,00
Compensi Istat	0,00
...	0,00
TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	35.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	91.040,97

UTILIZZO DEL FONDO	
SOMME NON DISPONIBILI (art. 68 comma 1)	
<u>Progressioni orizzontali</u>	-
<u>Indennità di comparto</u>	-
Indennità pers. Educativo	-
Indennità ex VIII q.f.	-
Posizioni organizzative	27.419,01
<i>Totale somme non disponibili</i>	27.419,01
SOMME DISPONIBILI DA DESTINARE	
28.621,96	
DESTINAZIONE SOMME DISPONIBILI (Art. 68 comma 2)	
Rischio	
Disagio	
Maneggio valori	
Indennità condizioni lavoro	
Indennità particolari responsabilità - specifiche responsabilità	
Reperibilità	
Turno - magg. festive	
Indennità servizio esterno	
Indennità di funzione	
Performance collettiva	0,00
Performance individuale	28.621,96
USCITE CONTRATTATE	28.621,96
SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	
DLGS 50/2016 art. 113 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	35.000,00
INCENTIVI RECUPERO IMU e TARI	0,00
Compensi istat	0,00
...	0,00
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	35.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	91.040,97